

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis  
n. 69

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore Mauro Maria MARINO)

*approvata nella seduta del 13 giugno 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO SULLO STATUTO  
DELLA FONDAZIONE EUROPEA (FE) (COM(2012) 35 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

Comunicata alla Presidenza il 21 giugno 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 35 definitivo,

condivisa la finalità della creazione di una nuova persona giuridica europea che, agevolando la costituzione e il funzionamento delle fondazioni nel mercato unico, consenta loro di veicolare fondi privati a scopi di pubblica utilità in maniera più efficace a livello transfrontaliero;

espresso l'auspicio che l'ottimizzazione delle attività transfrontaliere delle fondazioni consenta loro di contribuire in maniera più significativa al raggiungimento degli obiettivi di «Europa 2020» per una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva;

preso atto del fatto che la Commissione europea propone di utilizzare, per l'approvazione della proposta medesima, la procedura speciale di cui all'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo la quale «se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate», e che correttamente, «nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà», ha richiamato l'attenzione dei parlamenti nazionali, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 352 del TFUE;

presa visione del parere motivato sul mancato rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità espresso dalla Seimas della Repubblica di Lituania il 10 aprile 2012, secondo cui vi sarebbe un'inadeguata giustificazione della creazione di una nuova persona giuridica, a fronte della peculiarità della situazione lituana,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta appare correttamente individuata nell'articolo 352 del TFUE;

al riguardo, si concorda sull'opportunità di fare ricorso alla procedura eccezionale ivi disciplinata;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà:

1) in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto solo un intervento al livello di Unione permette di eliminare le barriere e restrizioni nazionali che le fondazioni incontrano nelle operazioni transfrontaliere;

2) per quanto concerne il valore aggiunto per l'Unione, in termini di facilitazione (ed auspicabile estensione) dell'operato di enti fina-

lizzati al raggiungimento di scopi di pubblica utilità, nell'ottica del bene comune;

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire;

con particolare riferimento al merito dell'atto in titolo si consiglia, all'articolo 11, di meglio specificare l'incidenza consentita delle attività commerciali non connesse allo scopo di pubblica utilità della fondazione europea, al fine di preservare la specifica natura della medesima;

si segnala, infine, che la traduzione in lingua italiana dell'articolo 20, paragrafo 3: «Eventuali modifiche allo statuto, qualora riguardino lo scopo della FE, sono in linea con la volontà del fondatore», potrebbe essere espressa meglio nei seguenti termini: «Eventuali modifiche allo statuto, qualora riguardino lo scopo della FE, devono essere in linea con la volontà del fondatore». L'uso dell'indicativo presente, infatti, potrebbe far presumere che ogni modifica allo statuto, per quanto riguarda lo scopo, sia dichiarata *ope legis* conforme alla volontà del fondatore.

